

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE RAMI DANNI - AUTO

La presente Nota Informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo del 7 Settembre 2005), è consegnata al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto d'assicurazione) prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante.

1 Informazioni relative alla Società

Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)

L'impresa assicuratrice è Allianz S.p.A.

Sede legale

Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap del 21 dicembre 2005 n° 2398.

2 Informazioni relative al Contratto

Informazioni generali

Contratto d'assicurazione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se è stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale.

Legislazione applicabile al Contratto

Trattandosi di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore, disciplinata dal Codice delle Assicurazioni, la legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Ai sensi dell'art. 2947 C.C. il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni. Se il fatto è qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

Reclami in merito al Contratto.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad **ALLIANZ S.p.A. Servizio Clienti Pronto Allianz, Corso Italia 23 – 20122 Milano (Italia)**

- **Numero verde 800 686868**
- **Fax +39 02 72169145**
- **E-mail info@allianz.it**

(si prega di citare all'oggetto la parola "reclamo")

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma**, corredando l'esposto della documentazione riguardante il reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

3 Informazioni aggiuntive relative al contratto R.C.Auto

Le seguenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali d'Assicurazione contenute in polizza.

Oggetto del Contratto

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile Veicoli Terrestri per i quali è obbligatoria l'Assicurazione (Codice delle Assicurazioni) e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza (documento che prova il contratto di assicurazione), le somme dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo. Sono esclusi, in ogni caso, i danni eventualmente subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro e i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

Durata del contratto

Ad eccezione dei contratti di durata inferiore ad 1 anno e delle ipotesi in cui sia inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto è soggetto al tacito rinnovo e, pertanto in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza dell'annualità, il contratto è automaticamente rinnovato per una durata pari ad 1 anno.

Effetti della disdetta

L'invio della disdetta da parte sia del Contraente sia della Società determina la non operatività del "periodo di tolleranza" previsto dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile e, pertanto, la copertura assicurativa non è operante nei 15 giorni successivi a quello della scadenza indicata in polizza.

Questi effetti si producono anche nel caso di contratti di durata inferiore ad 1 anno e nelle ipotesi in cui sia inserita in polizza apposita clausola derogatoria, indipendentemente dall'invio o meno della disdetta.

Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.Auto

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al primo comma, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nel secondo comma, ove l'assicurato sia una Società.

Diritto di rivalsa e Rinuncia al diritto di Rivalsa

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate a terzi nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada (D.L.C.S. 30/4/92, n. 285).

L'assicurazione non è in ogni caso operante:

- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta d'aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- nel caso d'autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni d'istruttore, in base alla legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla legge stessa.

Il diritto di rivalsa della Società può essere contrattualmente escluso, purché sia espressamente richiamata in polizza la clausola derogatoria "Condizione Particolare D - Rinuncia alla Rivalsa", nei seguenti casi:

- ❑ quando il veicolo sia guidato da persona in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione prevista dagli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada (D.L.C.S. 30/4/92, n. 285);
- ❑ quando il veicolo sia guidato da persona non abilitata alla guida secondo le norme in vigore; la presente deroga non è in ogni modo operante nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente sia a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa;
- ❑ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, per i veicoli diversi dai ciclomotori, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Rimborso degli importi liquidati a terzi a titolo di risarcimento

Nel caso di assicurazione stipulata con una forma tariffaria che prevede l'evoluzione del premio in base al numero dei sinistri provocati (Bonus/Malus, No Claim Discount), il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'evoluzione della classe di merito in *MALUS*, rimborsando gli importi liquidati a terzi a titolo di risarcimento, e ciò indipendentemente dall'eventuale rinnovo del contratto.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a **CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA**.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Diritto al mantenimento della classe di merito

La classe di merito riportata sull'attestazione dello stato del rischio può essere mantenuta dall'assicurato – per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del documento – nei casi di:

1. cessazione di rischio per:
 - vendita o consegna in conto vendita del veicolo oggetto della copertura;
 - demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo oggetto di copertura;
 - furto del veicolo;
 - esportazione all'estero del veicolo;
2. contratto sospeso e non rinnovato;
3. contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo.

In questi casi sono obbligatorie:

- stessa tipologia fra il veicolo indicato nell'attestazione e quello da assicurare;
- stesso proprietario del veicolo riportato in attestato e quello da assicurare.

E' ammessa l'estensione del beneficio – qualora l'assicurato non abbia già beneficiato della classe maturata – al coniuge in comunione di beni, nella sola casistica di cui al punto 1. "cessazione di rischio".

Riconoscimento della classe di merito per veicolo aggiuntivo

La classe di merito riportata sull'attestato deve essere riconosciuta all'assicurato nei casi di:

1. nuovo contratto per un veicolo aggiuntivo:
 - il veicolo da assicurare si deve aggiungere al parco veicoli dell'assicurato;
 - non possono essere accettati attestati emessi da più di 12 mesi;
 - la disposizione vale per formule strutturate con classi di merito (Bonus/Malus e simili);
 - il nuovo veicolo deve essere della stessa tipologia di quello assicurato;
 - il nuovo veicolo deve essere di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- Uguale diritto va riconosciuto al familiare, stabilmente convivente con l'intestatario della polizza di riferimento;
2. veicolo ceduto in conto vendita ma non venduto;
3. veicolo rubato e ritrovato.

Per i casi 2 e 3, solo se il veicolo dato in conto vendita e non venduto, rubato e ritrovato, era originariamente assicurato presso l'Impresa.

Attestazione dello stato del rischio

La Società è tenuta ad inviare al Contraente l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso il medesimo assicuratore.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste nelle condizioni di polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 3 giorni dall'evento, o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- ❑ il luogo, la data, l'ora dell'evento;
- ❑ le modalità dell'evento e l'entità del danno;
- ❑ il nome e il domicilio degli eventuali testimoni;
- ❑ copia della eventuale denuncia all'Autorità competente (garanzie Furto ed Eventi Socio-Politici);
- ❑ copia del provvedimento adottato dall'Autorità competente (garanzia Sospensione della patente).

Fermo quanto sopra stabilito, in ordine alle modalità di presentazione della denuncia per la sola garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni la denuncia scritta deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel

modulo stesso al quale, nel più breve tempo possibile, devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Inoltre, al fine di alimentare la banca dati ISVAP (art. 135 C.d.A.), la denuncia deve contenere i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e il Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni, Autorità intervenute).

Procedura di risarcimento diretto (artt. 149, 150 del Codice delle Assicurazioni; D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254)

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica, nei casi previsti dalla legge, la nuova procedura di risarcimento diretto in base alla quale la Società risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

La procedura si applica:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06);
- se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema del risarcimento diretto;
- se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni di lieve entità alla persona dei conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato e/o del conducente.

In presenza delle condizioni sopra descritte l'Assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare alla Società richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o consegna a mano.

La richiesta di risarcimento deve contenere:

- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Compagnie;
- la descrizione del fatto;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di danno alla persona del conducente, oltre agli elementi sopraindicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte.

Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il "Modulo Blu", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro, ed il codice fiscale.

La Società provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'assicuratore del civilmente responsabile entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti della Società.

I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo di legge. Per eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al massimale minimo di legge (art. 141 del Codice delle Assicurazioni).

Quando non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, analoga richiesta deve essere inoltrata all'assicuratore del civilmente responsabile mediante raccomandata con avviso di ricevimento aggiungendo, in caso di decesso, i seguenti documenti:

- Stato di famiglia della vittima;
- Dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali.

L'assicuratore del civilmente responsabile, entro i termini stabiliti nei vari casi dalla legge, ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento dei danni o i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento degli stessi.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti dell'assicuratore del civilmente responsabile.

4 Prevenzione e sicurezza stradale

Richiamiamo l'attenzione del Contraente sull'esigenza che:

- ❖ in qualsiasi situazione di marcia del veicolo, il conducente ed i passeggeri occupanti, i posti anteriori e posteriori indossino sempre la cintura di sicurezza (Art. 172 Codice della Strada);
- ❖ durante la guida del ciclomotore, del motociclo o di motocarrozze il conducente ed i passeggeri indossino e tengano regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati (Art. 171 Codice della Strada).

Si richiama l'attenzione del cliente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli riguardanti i rischi assicurati e quelli esclusi, i limiti di indennizzo, nonché gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Allianz S.p.A.

